Conto corrente con la posta — **Anno 82° — Numero 119**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 21 maggio 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI

Ministero dell'interno: Concorso per titoli a n. 26 posti di veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nel ruolo dell'Amministrazione della sanità pubblica . . . Pag. 1961

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 119 DEL 21 MAGGIO 1941-XIX:

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia — Maggio 1941-XIX (Fascicolo 5).

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 23: **Società per le Forze Idrauliche della Liguria « S.F.I.L. », in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il giorno 8 maggio 1941-XIX. — **Società Edison, in Milano:** Obbligazioni 6 %, emissione 1931, sorteggiate nella 10ª estrazione del 5 maggio 1941-XIX. — **Calzificio Carlo Doppieri S. A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 maggio 1941-XIX. — **Società anonima « Bemberg S. A. »:** Obbligazioni di serie A e B sorteggiate il 12 maggio 1941-XIX. — **« Isorno » Soc. An. Costruzione Esercizio Impianti Idroelettrici:** Obbligazioni 6 ½ %, emissione 1932, sorteggiate nella 9ª estrazione del 13 maggio 1941-XIX. — **Innocenti - Soc. an. per applicazioni tubolari acciaio, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1941-XIX. — **Società industriale « San Marco », in Venezia:** Estrazione di obbligazioni. — **Società adriatica di elettricità, in Venezia:** Obbligazioni sorteggiate nella 10ª estrazione del 14 maggio 1941-XIX. — **Società generale elettrica Cisalpina, in Milano:** Obbligazioni 6 % dell'ex Società anonima Consorzio centrali termiche, sorteggiate nella 4ª estrazione del 16 maggio 1941-XIX.

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Sua Maestà il RE IMPERATORE, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, in seguito al parere della Commissione istituita con R. decreto 30 *aprile* 1851, *modificato dal R. decreto* 5 *luglio* 1934, *n.* 1161, *nella udienza del* 24 *aprile* 1941-XIX, *ha conferito la medaglia d'argento al valore civile alle persone sottonominate in premio della coraggiosa e filantropica azione compiuta nel giorno e nel luogo sottoindicati:*

Medaglie d'argento
in commutazione di quelle di bronzo già conferite

PIAZZESI Mario, ingegnere, il 13 agosto 1933 in Molveno (Trento).

Con una squadra di valorosi affrontava l'impervia parete a sud del Croz dell'Altissimo in soccorso di un alpinista che, precipitato durante la scalata della montagna, aveva riportato gravi ferite e, raggiunto il disgraziato, cooperava efficacemente al difficile salvataggio.

ORGERA gr. uff. avv. **Giovanni,** podestà
SARACENO comm. dott. **Eduardo,** segretario federale
CARBONE comm. dott. **Giuseppe,** vice-questore
} il 13 ottobre 1937 in Napoli.

In seguito a violente esplosioni, essendosi incendiata nelle acque del porto una petroliera, con grave pericolo delle navi e delle zone adiacenti, accorrevano sul luogo del disastro e, saliti sulla nave in fiamme a fianco del Prefetto, con sprezzo del pericolo, prendevano parte alla organizzazione delle complesse operazioni di isolamento e di spegnimento mercè le quali, superando il rischio di nuovi scoppi, venivano evitati immensi danni e risparmiate numerose vite.

Medaglie d'argento

TOMMASELLI Gregorio, tenente colonnello di porto, il 13 ottobre 1937 e 2 marzo 1939 in Napoli.

In seguito a violente esplosioni, essendosi incendiata, nelle acque del porto, una nave petroliera, con grave pericolo dei natanti e delle zone adiacenti, saliva a bordo insieme al proprio comandante e si prodigava nelle operazioni dirette a circoscrivere ed a domare l'incendio. Verificatosi, qualche tempo dopo, l'incendio di un'altra petroliera, confermava le sue doti di perizia e di ardimento e concorreva, col suo pronto intervento, a limitare i danni e ad evitare un più grave disastro.

DI MARCO Vittorio, maggiore di porto, il 13 ottobre 1937 e 2 marzo 1939 in Napoli.

In seguito a violente esplosioni, essendosi incendiata nelle acque del porto una nave petroliera, con grave pericolo dei natanti e delle zone adiacenti, saliva a bordo insieme al proprio comandante e si prodigava nelle operazioni dirette a circoscrivere ed a domare l'incendio. Verificatosi, qualche tempo dopo, l'incendio di un'altra petroliera, confermava le sue doti di perizia e di ardimento e concorreva, col suo pronto intervento, a limitare i danni e ad evitare un più grave disastro.

MESSINA Salvatore, allievo fuochista, il 2 marzo 1939 in Napoli.

Sviluppatosi, nelle acque del porto, l'incendio di una petroliera, che minacciava di invaderla tutta, con grave pericolo anche per le zone adiacenti, non esitava a salire a bordo e si prodigava nelle operazioni dirette a circoscrivere ed a domare le fiamme. Per individuare e combattere focolai d'incendio, non esitava ad introdursi nella nave finchè, colpito da asfissia, cadeva svenuto.

Alla memoria di **GAGLIOTTA Nicola,** commerciante, il 17 luglio 1939 in Napoli.

In seguito al crollo del pavimento di una stanza al terzo piano di un edificio che, causando la caduta dei pavimenti sottostanti, travolgeva alcuni inquilini, accorreva fra i primi; ma, mentre si prodigava nell'opera di soccorso, per l'emozione provata, veniva colpito da sincope e decedeva, vittima del suo gesto generoso.

Alla memoria di **GALLI Ferdinando,** il 29 febbraio 1940 in Milano.

Scorti quattro malfattori che, infranti i vetri della vetrina di una gioielleria ed impossessatisi di vari gioielli, tentavano di allontanarsi in automobile esplodendo alcuni colpi di rivoltella contro i passanti, non esitava ad affrontare uno dei malfattori venuto a colluttazione con il proprietario del negozio; ma, ferito da due colpi di pistola, sparatigli a bruciapelo, perdeva la vita, vittima del suo generoso ardimento.

TADDI Mario, operaio, il 12 aprile 1940 in Carcare (Savona).

Conscio del grave pericolo, non esitava a calarsi in un pozzo nero in soccorso di un operaio che, mentre attendeva ad alcuni lavori, era stato colto da asfissia, e di altri due valorosi che, avendolo preceduto nel tentativo di salvataggio, avevano subito la stessa sorte e, dopo un primo vano tentativo, riusciva, con perseverante, tenace azione, a raggiungere i malcapitati ed a trarli in salvo.

Alla memoria di **ARDUINO Pietro,** pensionato, il 1° maggio 1940 in Torino.

Scorto un suo nipotino che, scivolando lungo l'argine del Po, era precipitato nel fiume in piena e stava per annegare, benchè avanzato negli anni e poco esperto nel nuoto, si slanciava in acqua in un disperato tentativo di salvataggio; ma, sopraffatto dall'impetuosa corrente e travolto, perdeva la vita insieme al congiunto che, col suo eroico gesto aveva voluto strappare alla morte.

BOCCOLINI Vittorio, geniere, il 19 giugno 1940 in Lonato (Brescia).

Scorto un bambino che, caduto nella fognatura di scarico delle acque piovane, era stato trascinato dalla corrente in un tubo di cemento e correva gravissimo pericolo, con ammirevole slancio si introduceva nella stretta tubatura, quasi completamente ripiena di melma ed acqua e raggiunto a stento il piccino, riusciva a riportarlo all'esterno ove egli stesso giungeva esausto e semi-asfissiato.

Alla memoria di **FRACASSO Giuseppe,** operaio, il 20 giugno 1940 in Arzignano (Vicenza).

Con ammirevole impulso si calava nel pozzo di una miniera di lignite in soccorso di un compagno che, scesovi per alcuni lavori, colto da asfissia era caduto nel fondo; ma, per effetto di esalazioni venefiche, si abbatteva anch'egli privo di sensi e perdeva la vita, vittima del suo slancio generoso ed eroico.

Alla memoria di **CHIARELLO Lino,** operaio, il 20 giugno 1940 in Arzignano (Vicenza).

Seguendo l'esempio di altro valoroso che, calatosi nel pozzo di una miniera di lignite per soccorrere un compagno colto da asfissia era caduto a sua volta nel fondo privo di sensi, non esitava a scendere in aiuto dei disgraziati; ma, vinto anch'egli dai gas letali, perdeva la vita, vittima del suo generoso ardire.

Alla memoria di **DE ZOTTI Pietro,** manovale, il 5 agosto 1940 in San Donà di Piave (Venezia).

Con generoso impulso, benchè poco esperto nel nuoto, non esitava a slanciarsi in un profondo canale in soccorso di un bambino che, caduto in acqua, stava per annegare; ma, impigliatosi nelle alghe del fondo, si immolava nel suo gesto eroico.

GAIOTTO Ottorino, giovane fascista, il 5 agosto 1940 in San Donà di Piave (Venezia).

Scorto un uomo che, slanciatosi in un profondo canale in soccorso di un bambino che stava per annegare, impigliatosi nelle alghe del fondo, tardava a ricomparire alla superficie, benchè conscio del grave rischio, non esitava a gettarsi in acqua in aiuto dei pericolanti riuscendo, con abile azione, a trarre in salvo il piccino. Si tuffava quindi, ripetute volte, per completare la sua opera generosa; ma, dopo sforzi estenuanti, riusciva soltanto a ricuperare il cadavere dell'altro valoroso.

Nella stessa udienza Sua Maestà il RE IMPERATORE ha conferito la medaglia di bronzo al valor civile alle sottoindicate persone:

CARLI Carlo, balilla, il 21 giugno 1935 in Peschiera del Garda (Verona).

Si slanciava nel Mincio in soccorso di un bambino che, caduto nel fiume, stava per annegare e, dopo ripetuti tentativi, raggiunto sott'acqua il pericolante, riusciva, con sforzi superiori alla sua giovine età, a trarlo in salvo.

PACE Alberto, tenente colonnello di porto, il 13 ottobre 1937 in Napoli.

In seguito a violente esplosioni, essendosi incendiata una petroliera, con grave pericolo delle navi e delle zone adiacenti, accorreva prontamente e, salito a bordo insieme al comandante del porto, si prodigava nelle operazioni dirette a circoscrivere e domare l'incendio. Concorreva così, col suo efficace intervento, a limitare i danni e ad evitare un grave disastro.

LA NAVE Roberto, seniore Milizia portuale, il 13 ottobre 1937 in Napoli.

In seguito a violente esplosioni, essendosi incendiata una petroliera, con grave pericolo delle navi e delle zone adiacenti, accorreva prontamente e, salito a bordo insieme al comandante del porto, si prodigava nelle operazioni dirette a circoscrivere e domare l'incendio. Concorreva così, col suo efficace intervento, a limitare i danni e ad evitare un grave disastro.

BERTUCCIOLI Umberto, tenente colonnello di porto, il 2 marzo 1939 in Napoli.

Sviluppatosi, nelle acque del porto, l'incendio di una petroliera, con evidente pericolo per le zone adiacenti, accorreva prontamente, e, salito a bordo, coadiuvava efficacemente il proprio comandante nelle operazioni dirette a circoscrivere ed a domare l'incendio. Col suo efficace intervento concorreva così a limitare i danni e ad evitare un grave disastro.

PASTORE Nicola, operaio, il 17 luglio 1939 in Napoli.

In seguito al crollo del pavimento di una stanza del terzo piano di un edificio che, causando la caduta dei pavimenti sottostanti, travolgeva alcuni inquilini, accorreva fra i primi ed esponendosi ad evidente pericolo, riusciva a salvare una donna rimasta fra le macerie.

DI FEDE Alfredo, operaio, il 17 luglio 1939 in Napoli.

In seguito al crollo del pavimento di una stanza al terzo piano di un edificio, che causando la caduta dei pavimenti sottostanti travolgeva alcuni inquilini, accorreva fra i primi; ma, mentre si prodigava nell'opera di soccorso, veniva colpito da una lastra di marmo, distaccatasi dall'alto, e riportava una ferita non lieve.

GIAQUINTO Daniele, Regia guardia di finanza, il 20 agosto 1939 in Melizzano (Benevento).

Scorta una giovane che, mentre attraversava un binario, caduta sulle rotaie, stava per essere investita da un treno, non esitava a slanciarsi in soccorso della malcapitata ed afferratala per le braccia, riusciva a trascinarla in salvo.

ARGENTINO Paolo, Regia guardia di finanza, il 10 settembre 1939 in Scutari (Albania).

Si slanciava nel fiume Bojana in soccorso di un bambino che, caduto in acqua, stava per annegare e, raggiuntolo a nuoto, riusciva, vincendo la forte corrente, a trarlo a riva. Salvava, quindi, anche il padre del piccino che, per soccorrere il figliuolo, non aveva esitato a scendere in acqua ed inesperto del nuoto, trovavasi egli stesso in grave pericolo.

CASALATINA Giuseppe, milite portuario, il 23 settembre 1939 in Brindisi.

Si slanciava nelle acque del porto e, raggiunto a nuoto, sott'acqua, un giovane che, caduto dalla banchina, stava per annegare, riusciva, con sforzi vigorosi, a riportarlo a galla ed a salvarlo.

FAGGIONI Edoardo, barcaiuolo di anni 76, il 15 febbraio 1940 in La Spezia.

Scorto un giovanetto che caduto in mare dalla banchina del porto, stava per annegare, si slanciava, nonostante la sua avanzata età, in acqua e, benchè impedito dagli abiti che indossava, riusciva a raggiungere ed a trarre in salvo il pericolante.

SIMONE Vito Antonio, operaio, il 2 marzo 1940 in Brindisi.

Si slanciava in mare in soccorso di un soldato, gettatosi in acqua a scopo suicida e, raggiunto a nuoto l'infelice, benchè da questo avvinghiato ed ostacolato nei movimenti, riusciva, con generosi sforzi, a salvarlo.

PAZZAGLIA Virginia nata Bernabè, casellante ferroviaria, il 1° aprile 1940 in Fabriano (Ancona).

Con generoso impulso, si slanciava in soccorso di un motociclista che, caduto in mezzo al binario di un passaggio al livello, stava per essere investito da un treno ed afferrato il malcapitato, riusciva a trarlo dalla tragica situazione, salvandolo da sicura morte.

COCQUIO Angelo, carabiniere, l'11 aprile 1940 in Milano.

Penetrava, per primo, in uno stabilimento industriale, nel quale si era sviluppato un incendio e, sfidando il denso fumo e le fiamme, riusciva, strappando con le mani i fili elettrici, ad evitare lo scoppio di un compressore. Indi si prodigava, con l'ausilio di alcuni operai accorsi nelle operazioni di spegnimento.

PUGLISI Filippo, studente, il 18 aprile 1940, in Catania.

Si slanciava nelle acque del porto in soccorso di un compagno che, caduto dal molo, stava per annegare e, raggiunto il pericolante, già scomparso dalla superficie, riusciva a riportarlo a galla ed a salvarlo.

RUELLO Salvatore, Regia guardia di finanza, il 24 aprile 1940 in Siracusa.

Si slanciava, completamente vestito, in mare in soccorso di un bambino che, caduto dalla banchina del porto, stava per annegare, e, raggiuntolo a nuoto, riusciva, con notevoli sforzi, a salvarlo.

ADINOLFI Diego, guardia di pubblica sicurezza, il 15 maggio 1940 in Roma.

Scorti due cavalli che, trainando un carro, si erano dati alla fuga, invano trattenuti dal conducente, non esitava ad affrontarli e riusciva, dopo vivace azione, a fermarli evitando probabili disgrazie al carrettiere ed ai passanti.

FERRARI Livio, balilla, il 25 maggio 1940 in Cavarzere (Venezia).

Scorto un compagno che, caduto nell'Adige e travolto dalla corrente stava per annegare, non esitava, nonostante la sua tenera età, a slanciarsi in acqua e, raggiunto a nuoto il pericolante, riusciva a trarlo in salvo.

MAZZOLA Giuseppe, vigile urbano, il 7 giugno 1940 in Pinerolo (Torino).

Scorto un vecchio che, nell'attraversare la via, stava per essere investito da un tramvai, con generoso impulso si slanciava in soccorso del pericolante e, sollevatolo di peso, riusciva a porlo in salvo. Veniva, però, egli stesso urtato dal locomotore e gettato a terra, rimanendo fortunatamente illeso.

CAPOCCIA Giuseppe, carabiniere, il 10 giugno 1940 in Tirana.

Scorti due bufali che, trainando un carro, si erano dati alla fuga lungo un viale cittadino, con grave pericolo per i numerosi passanti, non esitava ad affrontarli e, dopo ripetuti tentativi, riusciva a farli deviare in un viottolo di campagna e poscia in un prato, evitando probabili disgrazie.

SPADARO Francesco, vigile Urbano, il 15 giugno 1940 in Taranto.

Scorto un militare che, caduto in mare, era andato a finire sotto una barca e stava per annegare, non esitava a slanciarsi in acqua in suo soccorso, e raggiuntolo a nuoto, sott'acqua, riusciva a riportarlo a galla ed a salvarlo.

CARRER Giorgio di anni 10, il 18 giugno 1940 in Venezia.
Scorto il proprio fratellino che, caduto nelle acque di un canale insieme ad altro bambino, stava per annegare, si slanciava in acqua in aiuto di entrambi; ma, raggiunti i pericolanti, non riusciva, a causa delle sue deboli forze, a condurre a termine il duplice salvataggio ed avrebbe corso egli stesso grave pericolo, senza l'intervento di un operaio sopraggiunto.

VADALÀ Gerardo, giovane fascista, il 3 luglio 1940 in Monopoli (Bari).
Scorto un bagnante che stava per annegare nelle acque del porto, non esitava a slanciarsi in suo soccorso e, raggiuntolo a nuoto, sott'acqua, riusciva a riportalo a galla già cadavere.

ZANE Fausto, avanguardista, il 5 luglio 1940 in Venezia.
Mentre bagnavasi nel canale della Giudecca, scorto un bambino che, caduto in acqua, stava per annegare, accorreva in aiuto del pericolante e, raggiuntolo a nuoto, riusciva a salvarlo.

MITAROTONDA Giovanni, carabiniere, il 7 luglio 1940 in Vandoies (Bolzano).
Si slanciava nel torrente « Fundres » in aiuto di una giovane che, cadutavi accidentalmente, veniva trasportata dall'impetuosa corrente e, raggiunta a nuoto la pericolante, nei pressi di una cascata, riusciva, con suo grave rischio, a trarla in salvo.

MAZZUCCHI Eugenio, avanguardista, il 12 luglio 1939 in La Spezia.
Si slanciava in mare in soccorso di un bagnante che, colto da improvviso malore, stava per annegare, trattenuto a stento da una compagna di nuoto e, raggiunto il pericolante riusciva a trarlo vicino ad una barca ed a salvarlo.

SQUARZOLO Vittorio, guardia di pubblica sicurezza, il 19 luglio 1940 in Roma.
Affrontava, con pronto ardire, un cavallo che, liberatosi dal carretto al quale era attaccato, si era dato alla fuga lungo un importante arteria cittadina e, con poderosi sforzi, riusciva a fermarlo e ad evitare possibili disgrazie.

BIGONI Bortolo, avanguardista, il 20 luglio 1940 in Soncino (Cremona).
Si slanciava nel fiume Oglio in soccorso di un bagnante che, vinto dalla impetuosa corrente, stava per annegare e, raggiunto a nuoto il punto ove il pericolante era scomparso dalla superficie riusciva, dopo ripetuti tuffi, a rintracciarlo ed a salvarlo.

MICHELON Pietro, cuoco, il 26 luglio 1940 in Padova.
Si slanciava nel Brenta in soccorso di un giovanetto che, nel tentare di attraversare a nuoto il fiume, vinto dalla stanchezza, stava per annegare e, raggiunto il pericolante, benchè da questo avvinghiato ed ostacolato nei movimenti, riusciva, con grandi sforzi, a trarlo in salvo.

LOVENI Giovanni di anni 66, panettiere, il 27 luglio 1940 in Omegna (Novara).
Nonostante la sua avanzata età, non esitava ad affrontare un mulo che, trainando una carretta da battaglione, si era dato alla fuga lungo la via principale di Crusinallo ed, afferratolo per le briglie, riusciva a farlo deviare contro un muro andando egli stesso a finire fra le zampe del quadrupede. Riportava così, alcune escoriazioni e contusioni; ma, col suo intervento, evitava più gravi danni ai numerosi passanti.

SACCO Felice, carabiniere, il 1° agosto 1940 in Levanto (La Spezia).
In seguito all'allarme dato a causa di un incendio, che si era sviluppato in una casa rustica, accorreva fra i primi ed avvertito che alcuni bambini erano rimasti in una camera, gravemente minacciata dalle fiamme, con sereno sprezzo del pericolo, non esitava a salire, seguito da un compagno, al primo piano dello stabile, e superando il fumo asfissiante e le fiamme, riusciva a trarre in salvo quattro piccini.

PAITA Edoardo, carabiniere, il 1° agosto 1940 in Levanto (La Spezia).
In seguito all'allarme dato a causa di un incendio che si era sviluppato in una casa rustica, accorreva fra i primi ed avvertito che alcuni bambini erano rimasti in una camera gravemente minacciata dalle fiamme, con sereno sprezzo del pericolo, non esitava a salire, insieme ad un compagno, al primo piano dello stabile e, superando il fumo asfissiante e le fiamme, riusciva a trarre in salvo quattro piccini.

CASADIO MONTANARI Riccardo, impiegato, il 1° agosto 1940 in Gimma (A.O.I.).
Scorto un militare che, mentre attraversava su di un ponte il fiume « Aueto », sorpreso da una piena improvvisa e travolto dalla corrente stava per annegare, non esitava a slanciarsi in acqua per soccorrerlo e, raggiuntolo a nuoto, tentava di riportarlo a riva. Vinto però dall'impeto delle acque vedeva fallire i suoi tentativi ed ormai esausto doveva desistere dalla generosa impresa.

GASPARINI Nicola, il 6 agosto 1940 in Solagna (Vicenza).
Scorta una giovane che, precipitata, in seguito ad accidente, nel Brenta, stava per annegare, non esitava a slanciarsi in acqua e, raggiunta la pericolante, riusciva, dopo un primo vano tentativo, a trarla in salvo.

ZANELLATO Gino, balilla, il 9 agosto 1940 in Loreo (Rovigo).
Si slanciava, completamente vestito, nel Po in soccorso di un bambino che, caduto in acqua, stava per annegare e, raggiuntolo a nuoto, riusciva, con generosi sforzi, a salvarlo.

CILLONE Livio, giovane fascista, il giorno 11 agosto 1940 in S. Ambrogio di Torino (Torino).
Si slanciava nel Lago Grande di Avigliana, in soccorso di un compagno che stava per annegare e, raggiuntolo a nuoto, riusciva, con notevoli sforzi, a trarlo in salvo.

GHITTI Giuseppe, avanguardista, il 15 agosto 1940 in Iseo (Brescia).
Si slanciava nel Lago d'Iseo, in soccorso di un coetaneo che, nel prendere un bagno, allontanatosi alquanto dalla riva, stava per annegare e, raggiuntolo a nuoto, riusciva, con notevoli sforzi, a salvarlo.

CARRER Arrigo, avanguardista, il 16 agosto 1940 in Cascinette di Ivrea (Aosta).
Sprezzante del pericolo, si slanciava a nuoto nelle acque di un laghetto in soccorso di due giovani ch'erano in procinto di annegare e, liberatosi a stento dalla stretta dei pericolanti, che tentavano di avvinghiarlo, riusciva a trarre in salvo uno di essi.

BERTOLINO Giuseppe, contadino, il 18 agosto 1940 in S. Giorgio Canavese (Aosta).
Ripeteva un generoso gesto, già compiuto alcuni anni prima, slanciatosi nel torrente Orco in aiuto di un bagnante che, travolto dalla forte corrente, era scomparso in un gorgo e, raggiunto a nuoto il pericolante, benchè da questo avvinghiato ed ostacolato nei movimenti, riusciva, con poderosi sforzi, a salvarlo.

GREGUOL Luciana, giovane italiana, il 21 agosto 1940 in Venezia.
Con ammirevole prontezza, si slanciava in un canale in soccorso di un bambino che, caduto in acqua, stava per annegare e, raggiuntolo a nuoto, riusciva, con suo grave rischio, a salvarlo.

DORIGO Anselmo, avanguardista, il 26 agosto 1940 in Loreo (Rovigo).
Si slanciava in un profondo canale in soccorso di un bambino che, caduto in acqua, stava per annegare e, raggiunto a nuoto il piccino, riusciva, con generosi sforzi, a trarlo in salvo.

GAIONI Francesco, balilla, il 16 settembre 1940 in Salò (Brescia).
Si slanciava nel lago di Garda in aiuto di un compagno che, caduto dalla banchina, stava per annegare e, raggiunto a nuoto sott'acqua il pericolante, riusciva, con generosi sforzi, a riportarlo a galla ed a salvarlo.

MONESE Filippo, pescatore, il 29 settembre 1940 in Garda (Verona).
Si slanciava, completamente vestito, nel lago di Garda in aiuto di un uomo che, caduto in acqua e trasportato verso il largo dalla corrente, stava per annegare e, raggiunto a nuoto il pericolante, benchè da questo avvinghiato ed impedito nei movimenti, riusciva, con notevoli sforzi, a trarlo in salvo.

FAZIOLI Curio, meccanico, il 18 ottobre 1940 in Ravenna.
Durante un incendio sviluppatosi in uno stabilimento per la lavorazione di oli industriali, avvertito del pericolo dello scoppio di un serbatoio metallico contenente materiale infiammabile, non esitava ad introdursi nel locale incendiato ed avvicinatosi al recipiente, già in parte avvolto dalle fiamme, riusciva ad aprire una valvola di scarico scongiurando una probabile sciagura.

ORSATTI Adamo, balilla, il 21 dicembre 1940 in Vezza d'Oglio (Brescia).

Scorto il proprio padre che, scivolando lungo un ripido costone della montagna, era precipitato in basso rimanendo gravemente ferito, raggiungeva il genitore e con esemplare forza di animo si prodigava nel soccorrerlo. Nonostante la rigida temperatura si privava degli abiti per riparare dal freddo il morente ed invocando aiuto era di guida ai soccorritori che, dopo alcune ore, potevano giungere sul luogo della sciagura.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, ha quindi premiato con attestato di pubblica benemerenza:

DA POZZO Bruna, studentessa, per l'azione coraggiosa compiuta il 12 luglio 1939 in La Spezia.

BACIGALUPO Menotti, ormeggiatore, per l'azione coraggiosa compiuta il 24 luglio 1939 in Vado Ligure (Savona).

BOZZOLAN Eolo, studente, per l'azione coraggiosa compiuta il 24 luglio 1939 in Vado Ligure (Savona).

GUIDUCCI Francesco, operaio, per l'azione coraggiosa compiuta il 24 luglio 1939 in Vado Ligure (Savona).

MILLELIRE Albino, per l'azione coraggiosa compiuta il 24 luglio 1939 in Vado Ligure (Savona).

TRUCCO Mario, barbiere, per l'azione coraggiosa compiuta il 24 luglio 1939 in Vado Ligure (Savona).

TRUCCO Giovanni Battista, commerciante, per l'azione coraggiosa compiuta il 24 luglio 1939 in Vado Ligure (Savona).

CECILIO Carlo, impiegato, per l'azione coraggiosa compiuta il 2 settembre 1939 in Gaeta (Littora).

SALA Ambrogio, caporal maggiore, per l'azione coraggiosa compiuta il 28 febbraio 1940 in Etroble (Aosta).

MONTEVERDI Domenico, geniere, per l'azione coraggiosa compiuta il 28 febbraio 1940 in Etroble (Aosta).

VERRAZ Serafino, agricoltore, per l'azione coraggiosa compiuta il 28 febbraio 1940 in Etroble (Aosta).

RIVA Rino, geniere, per l'azione coraggiosa compiuta il 28 febbraio 1940 in Etroble (Aosta).

ZIGLIOLI Giovanni, geniere, per l'azione coraggiosa compiuta il 28 febbraio 1940 in Etroble (Aosta).

SCIARRETTA Alfredo, falegname, per l'azione coraggiosa compiuta il 6 marzo 1940 in Roma.

GARBERO Maria Eugenia, per l'azione coraggiosa compiuta il 12 aprile 1940 in Carcare (Savona).

LAGASIO Sebastiano, operaio, per l'azione coraggiosa compiuta 12 aprile 1940 in Carcare (Savona).

ROBIGLIO Primo, operaio, per l'azione coraggiosa compiuta il 12 aprile 1940 in Carcare (Savona).

CATTO Alessandro, camicia nera, per l'azione coraggiosa compiuta il 20 aprile 1940 in Caorle (Venezia).

COCCIA Antonio, operaio, per l'azione coraggiosa compiuta il 3 maggio 1940 in Manfredonia (Foggia).

FOLLIS Domenico, segretario comunale, per l'azione coraggiosa compiuta il 10 maggio 1940 in Capriate San Gervasio (Bergamo).

VALIER Alberto, operaio, per l'azione coraggiosa compiuta il 24 maggio 1940 in Venezia.

MARINI Isdraele, caposquadra della G.I.L., per l'azione coraggiosa compiuta il 6 giugno 1940 in Paratico (Brescia).

CORRO' Emilio, operaio, per l'azione coraggiosa compiuta il 18 giugno 1940 in Venezia.

MUSI Ermanno, balilla, per l'azione coraggiosa compiuta il 21 giugno 1940 in Lovere (Bergamo).

BONASSI Vladimiro, avanguardista, per l'azione coraggiosa compiuta il 25 giugno 1940 in Marcaria (Mantova).

FONTANA Luigi, meccanico, per l'azione coraggiosa compiuta il 28 giugno 1940 in Gorgonzola (Milano).

COMELLI Vittorio, balilla, per l'azione coraggiosa compiuta il 2 luglio 1940 in Nimis (Udine).

LOLLI Vittorio, carrettiere, per l'azione coraggiosa compiuta il 2 luglio 1940 in Dovadola (Forlì).

PADOAN Elio, balilla, per l'azione coraggiosa compiuta il 3 luglio 1940 in Chioggia (Venezia).

BIBBIA Antonio, podestà, per l'azione coraggiosa compiuta il 10 luglio 1940 in Bianzone (Sondrio).

PUNTIN Rodolfo, Regia guardia di finanza, per l'azione coraggiosa compiuta il 14 luglio 1940 in Gorizia.

LAZZARINI Leonida, avanguardista, per l'azione coraggiosa compiuta il 17 luglio 1940 in Adria (Rovigo).

SOMMADOSSI dott. Mario, medico dentista, per l'azione coraggiosa compiuta il 19 luglio 1940 in Rovereto (Trento).

ERCOLESSI Silvano, avanguardista, per l'azione coraggiosa compiuta il 21 luglio 1940 in Castel San Pietro dell'Emilia (Bologna).

CASILE Domenico, soldato, per l'azione coraggiosa compiuta il 24 luglio 1940 in Reggio Calabria.

MORENO Ernesto, manovale, per l'azione coraggiosa compiuta il 24 luglio 1940 in Piacenza.

SISMONDINI Raul Tobia, floricoltore, per l'azione coraggiosa compiuta il 24 luglio 1940 in Ventimiglia (Imperia).

TOPPAN Eugenio, vigile urbano, per l'azione coraggiosa compiuta il 29 luglio 1940 in Verona.

MASCHIO Alessandro, operaio, per l'azione coraggiosa compiuta il 30 luglio 1940 in Venezia.

BIANCALANA Domenico, balilla, per l'azione coraggiosa compiuta il 4 agosto 1940 in Capannori (Lucca).

CASTORINA Concetto, Regia guardia di finanza, per l'azione coraggiosa compiuta il 4 agosto 1940 in Luino (Varese).

PORETTI Mario, carabiniere, richiamato, per l'azione coraggiosa compiuta il 5 agosto 1940 in Iseo (Brescia).

MERCANDELLI Giacomina, giovane italiana, per l'azione coraggiosa compiuta il 7 agosto 1940 in Pontoglio (Brescia).

TABACCO Candido, spazzino, per l'azione coraggiosa compiuta il 16 agosto 1940 in Venezia.

VEDOVI Cristoforo, carrettiere, per l'azione coraggiosa compiuta il 26 agosto 1940 in Zevio (Verona).

RICCI Alfredo, balilla, per l'azione coraggiosa compiuta il 27 agosto 1940 in Capannori (Lecce).

FIORINI Aldo, impiegato, per l'azione coraggiosa compiuta il 31 agosto 1940 in Arona (Novara).

DE MARCHI Aldo, avanguardista, per l'azione coraggiosa compiuta il 15 settembre 1940 in Venezia.

BORTOL Elvira, per l'azione coraggiosa compiuta il 30 settembre 1940 in Venezia.

(1944)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 27 gennaio 1941-XIX, n. 362.

Requisito dell'età per gli aspiranti al corso ordinario di Commissariato - ruolo ufficiali commissari - della Regia accademia di Modena.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596;

Visto il R. decreto 15 luglio 1926-IV, n. 1385, sull'ordinamento e studi dei collegi militari e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 1° maggio 1930, n. 726, sull'ordinamento delle scuole militari e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2184, concernente varianti al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329;

Visto il R. decreto 2 maggio 1940-XVIII, n. 535, che determina i titoli di studio validi per l'ammissione al corso ordinario di Commissariato — ruolo ufficiali commissari — della Regia accademia di Modena;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 7 del R. decreto 9 luglio 1936, n. 1546, sull'ordinamento degli istituti militari, quale risulta modificato dal R. decreto 2 maggio 1940-XVIII, n. 535, relativo ai titoli di studio validi per l'ammissione al corso ordinario di Commissariato — ruolo ufficiali commissari — della Regia accademia di Modena, è sostituito dal seguente:

« Gli aspiranti all'ammissione al corso, oltre al possesso degli altri requisiti, che saranno indicati nel regolamento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, non devono aver superato l'età di anni 25, al 31 ottobre dell'anno in cui viene bandito il concorso ».

Art. 2.

L'art. 6 del R. decreto 30 aprile 1934-XII, n. 815, recante modificazioni all'ordinamento dei collegi e delle accademie militari, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, foglio 71. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 gennaio 1941-XIX, n. 363.

Ammissione degli appuntati e carabinieri albanesi ai corsi allievi sottufficiali della Scuola centrale carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 7 marzo 1940-XVIII, n. 339, contenente norme per l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali presso la Scuola centrale dei carabinieri Reali;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra e per l'interno, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli appuntati ed i carabinieri albanesi possono partecipare al concorso di ammissione ai corsi allievi sottufficiali della Scuola centrale carabinieri Reali, secondo le norme contenute nel R. decreto 7 marzo 1940-XVIII, n. 339, e salvo le disposizioni particolari di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Al concorso di ammissione per titoli possono partecipare gli appuntati ed i carabinieri albanesi che siano in possesso di titoli di studio albanesi, ritenuti dal Ministero dell'educazione nazionale equipollenti a quelli italiani previsti nell'art. 2 del R. decreto 7 marzo 1940-XVIII, n. 339, ed abbiano una sufficiente conoscenza della lingua italiana.

Art. 3.

Gli appuntati e carabinieri albanesi che aspirano ad essere ammessi al concorso per esami, debbono dimostrare una sufficiente conoscenza della lingua italiana.

Gli ammessi al concorso per esami saranno sottoposti alle prove scritte e orali prescritte dall'art. 9 del citato R. decreto 7 marzo 1940-XVIII, n. 339, da sostenersi però in lingua albanese.

Art. 4.

L'accertamento della conoscenza della lingua italiana, prescritto per poter partecipare al concorso di ammissione al corso allievi sottufficiali, sia per titoli di studio albanesi come per esami, deve essere fatto con le modalità che saranno annualmente fissate dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri Reali.

Art. 5.

Per gli appuntati e carabinieri albanesi, in possesso di titoli di studio italiani di cui all'art. 2 del citato R. decreto 7 marzo 1940-XVIII, n. 339, valgono le norme del Regio decreto stesso.

Art. 6.

Alle Commissioni esaminatrici per gli esami di ammissione ai corsi allievi sottufficiali, previste dal R. decreto 7 marzo 1940-XVIII, n. 339, sarà aggiunto un interprete di lingua albanese senza diritto a voto, per la correzione dei temi in lingua albanese e per le prove orali che saranno sostenute in detta lingua.

Le prove scritte in lingua albanese dovranno essere sostenute esclusivamente presso le legioni di Tirana e Valona.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 7.

Fino a tutto il 1943, gli appuntati e i carabinieri albanesi potranno partecipare al concorso per l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali della Scuola centrale carabinieri Reali, sia per titoli di studio albanesi come per esami, secondo le norme di cui ai precedenti articoli 2 e 3, ma senza il preventivo accertamento della conoscenza della lingua italiana. Sarà però data la preferenza a coloro che dimostreranno una sufficiente conoscenza della lingua italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, foglio 70. — MANCINI

REGIO DECRETO 20 marzo 1941-XIX, n. 364.
Approvazione del piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore di Vercelli per la zona del quartiere « Furia ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 13 febbraio 1939-XVII, n. 325, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, con il quale fu approvato il piano regolatore generale di massima edilizio della città di Vercelli e furono dettate norme per la sua attuazione;
Vista la domanda in data 12 marzo 1940-XVIII, con la quale il podestà di Vercelli ha chiesto che sia approvato il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore della zona del quartiere « Furia » delimitata dalla via Cavour, corso Carlo Alberto, via Dante Alighieri, via Fratelli Laviny, via Balbo e via Galileo Ferraris;
Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono presentate opposizioni;
Considerato che tanto il piano particolareggiato che la variante appaiono meritevoli di approvazione in quanto si viene a migliorare la città di Vercelli sia nei riguardi urbanistici che della viabilità;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nell'adunanza dell'8 agosto 1940-XVIII;
Visto il parere del Ministero dell'educazione nazionale espresso con lettera n. 5749 del 13 agosto 1940-XVIII;
Visto il parere n. 2286 del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 15 ottobre 1940-XVIII;
Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Udito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per l'educazione nazionale;
Viste le deleghe rilasciate ai Sottosegretari di Stato per i Ministeri dei lavori pubblici e dell'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 e 12 del citato R. decreto-legge 13 febbraio 1939-XVII, n. 325, è approvato il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore di Vercelli per la zona del quartiere « Furia » delimitata dalla via Cavour, corso Carlo Alberto, via Dante Alighieri, via Fratelli Laviny, via Balbo e via Galileo Ferraris, con variante al piano di massima.
Il detto piano particolareggiato visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente in due planimetrie ed in un elenco parcellare di esproprio in data 17 febbraio 1940-XVIII, vistati dal podestà ing. F. Melchior, sarà depositato all'Archivio di Stato;
E' assegnato al comune di Vercelli il termine di anni nove dalla data di pubblicazione del presente decreto per l'attuazione del piano particolareggiato.
Per l'attuazione della variante resta fermo il termine stabilito per il piano di massima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CALLETTI — BODRERO

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, foglio 74. — MANCINI

REGIO DECRETO 18 aprile 1941-XIX, n. 365.
Emissione di speciali francobolli celebrativi della fratellanza d'armi italo-tedesca.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645;
Visto l'art. 239 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro 1° del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 18 aprile 1940-XVIII, n. 689;
Riconosciuto opportuno di emettere francobolli speciali celebrativi della fratellanza d'armi italo-germanica;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di sei francobolli celebrativi della fratellanza d'armi italo-germanica, nei valori di lire 0,10, 0,20, 0,25, 0,50, 0,75 e L. 1,25.

Art. 2.

I francobolli di cui al precedente art. 1 sono validi per il pagamento delle tasse postali fino al 31 marzo 1942-XX ma la loro vendita da parte degli uffici postali cesserà il 31 dicembre 1941-XIX.
Saranno ammessi al cambio fino al 30 settembre 1942-XX.

Art. 3.

Con successivo decreto saranno precisate le caratteristiche tecniche dei francobolli indicati negli articoli precedenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 18 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, foglio 73. — MANCINI

REGIO DECRETO 7 aprile 1941-XIX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Ponte delle Tavole » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 2 marzo 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Ponte delle Tavole », di pertinenza del sig. Sciorio Giovanni fu Luigi, riportato nel vigente catasto rustico del comune di Cancello-Arnone in testa alla ditta Coronella Pasquale fu Antonio, al foglio di mappa 40, particella 32 sub. *a* per la superficie di Ha. 0.96.70 e con l'imponibile di L. 125,72.

Il sopradescritto fondo confina: con la strada comunale delle « Mesole », con la ferrovia Roma-Napoli, con la proprietà di Rossi Romano-Gaetano fu Francesco e di Buonocore Anna e Filomena sorelle fu Pasquale.

Con atto per notar Gravante di Grazzanise in data 29 settembre 1938, registrato a Capua il 17 ottobre 1938, al n. 282, il fondo sopradescritto è passato in proprietà del sig. Sciorio Giovanni fu Luigi domiciliato in Cancello-Arnone;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 26 marzo 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Ponte delle Tavole » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 3000 (tremila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1941-XIX
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 115. — D'ELIA

(1935)

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 17 maggio 1941-XIX.
Disposizioni concernenti il controllo delle importazioni nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto l'art. 6 del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visti gli articoli 15, 17 e 18 del testo della legge di guerra, approvato con il Regio decreto suindicato;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;

Ritenuta la necessità di emanare disposizioni in materia di importazioni nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane;

Ordina:

Art. 1.

L'importazione di merci nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane da territori che non siano quelli dello Stato italiano e del Regno d'Albania è consentita solamente previa autorizzazione del competente commissario civile.

Le autorizzazioni rilasciate a' sensi del comma precedente prescrivono la forma e le modalità del pagamento delle merci importate, anche in deroga, ove occorra, alle vigenti disposizioni concernenti l'esportazione di biglietti stilati in valuta jugoslava.

Art. 2.

I commissari civili, anche fuori dei casi preveduti dall'art. 6 del bando 29 aprile 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 3 maggio 1941-XIX, hanno facoltà di ammettere alla importazione dai territori dell'ex Regno di Jugoslavia non occupati dalle Forze armate italiane e dalle Zone franche del Carnaro e di Zara, in esenzione dal dazio e dagli altri diritti doganali, i generi di consumo necessari per la vita delle popolazioni civili e per i bisogni delle truppe di occupazione.

L'esenzione non può essere concessa per le imposte interne di fabbricazione, di vendita e di consumo, per le quali restano ferme le disposizioni in vigore.

Art. 3.

Resta ferma, per quanto concerne l'esportazione di merci ed altri oggetti nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane, la disposizione dell'art. 3 del bando del 24 aprile 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 dello stesso mese.

Art. 4.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia e mediante affissione, in luogo visibile al pubblico, presso gli uffici dei commissari civili.

Dal Quartier generale delle Forze armate, addì 17 maggio 1941-XIX

(2020) MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1941-XIX.

Determinazione della data di chiusura della vendita dei biglietti della Lotteria di Tripoli 1941.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 310, relativa alla revoca della concessione all'Automobile Circolo di Tripoli di effettuare una lotteria automobilistica ed alla riorganizzazione della lotteria stessa;

Visto il R. decreto 24 dicembre 1938-XVII, n. 2054, che approva il regolamento generale delle Lotterie nazionali e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre stabilire la data di chiusura della vendita dei biglietti della Lotteria di Tripoli, manifestazione 1941, e fissare il luogo, il giorno e l'ora in cui saranno effettuate le operazioni di estrazione dei premi e le relative modalità;

Ritenuto inoltre che occorre provvedere alla nomina di un funzionario del Ministero delle finanze (Ispettorato generale per il lotto e le lotterie) che dovrà redigere i verbali delle operazioni di estrazione di cui agli articoli 13 e 14 del succitato regolamento generale;

Decreta:

Art. 1.

La vendita dei biglietti della Lotteria di Tripoli, manifestazione 1941, cessa in tutto il Regno alla mezzanotte del 23 maggio 1941-XIX.

Art. 2.

Le matrici dei biglietti venduti non restituite ai sensi dell'art. 10 del regolamento generale delle Lotterie nazionali approvato con R. decreto 24 dicembre 1938-XVII, debbono pervenire al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - non oltre i cinque giorni dopo la data di chiusura della vendita fissata come nel precedente articolo e quindi non oltre il 29 maggio 1941-XIX.

Art. 3.

Le operazioni di estrazione avranno inizio nelle ore antimeridiane del giorno 2 giugno 1941-XIX in Roma nei locali del Dopolavoro del Ministero delle finanze in via XX Settembre e proseguiranno nei giorni successivi fino ad esaurimento.

Art. 4.

Le operazioni di cui all'articolo precedente si svolgeranno secondo le norme dettate dall'art. 14 del regolamento generale delle Lotterie nazionali e sotto il controllo del Comitato generale di direzione delle Lotterie nazionali o del Comitato esecutivo di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento generale predetto.

All'inizio delle operazioni verrà reso noto il totale dei biglietti venduti e l'ammontare dei singoli premi determinati sul complesso percentuale stabilito dall'art. 20 del regolamento succitato.

Art. 5.

Dato che la Lotteria di Tripoli 1941 non è, questa volta, collegata con la manifestazione sportiva Gran premio automobilistico di Tripoli e non è quindi necessario procedere ad alcun abbinamento dei biglietti vincenti con nomi di corridori, il primo premio sarà senz'altro attribuito al biglietto, purchè venduto, la cui serie ed il cui numero risulteranno estratti per primi, il secondo premio sarà attribuito al biglietto, purchè venduto, la cui serie e il cui numero risulteranno estratti immediatamente dopo i precedenti e così di seguito.

L'ammontare dei singoli premi ed il loro numero saranno stabiliti con successivo decreto.

Art. 6.

Il cav. uff. dott. Alfredo Bisogno, capo sezione nel Ministero delle finanze (Ispettorato generale lotto e lotterie) ed in caso di sua assenza o impedimento il 1° segretario cav. dott. Leopoldo Iovacchini, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei numeri dei biglietti nei giorni prestabiliti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del regolamento generale delle Lotterie nazionali e degli articoli 4 e 5 del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° marzo 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(2011)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1941-XIX.

Modificazioni all'ordinamento delle Sezioni dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto l'art. 29 dello statuto dell'Associazione, approvato con R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Associazione predetta, riguardanti varianti nell'ordinamento di alcune Sezioni regionali, giusta il verbale della riunione 3 aprile 1941-XIX;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti deliberazioni dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Gli ordinamenti delle Sezioni sotto indicate sono variati come appresso:

1° Sezione del Piemonte:

Sono soppressi i recapiti in Cuneo ed in Vercelli.

2° Sezione del Veneto Occidentale:

La Sottosezione di Verona estende la sua circoscrizione alle provincie di Trento e di Bolzano.

E' soppresso il recapito in Trento.

3° Sezione del Lazio, Umbria, Marche, Abruzzi, Sardegna:

Le Sottosezioni dell'Umbria e della Sardegna, già con sedi in Foligno ed in Iglesias, stabiliscono le rispettive sedi in Terni ed in Cagliari.

4° Sezione delle Puglie, Basilicata:

E' soppresso il recapito di Taranto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì, 17 aprile 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1996)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1941-XIX.

Proroga al 31 dicembre 1941-XX, del trattamento previsto dall'art. 3 del R. decreto-legge 23 gennaio 1940-XVIII, n. 7, per gli oli da gas da usare come combustibili.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 20 gennaio 1941, n. 29, che proroga al 31 dicembre 1941-XX la facoltà conferita al Ministro per le finanze con l'art. 2 della legge 6 luglio 1940, n. 872, di modificare, con proprio decreto, il regime fiscale dei combustibili, degli oli lubrificanti e dello zucchero;

Ritenuta l'opportunità di prorogare fino al 31 dicembre 1941-XX l'agevolazione fiscale accordata dall'art. 3 del R. decreto-legge 23 gennaio 1940, n. 7, agli « oli da gas » da usare direttamente come combustibili, aventi densità inferiore a 0,850 ma non a 0,830 alla temperatura di 15° C.;

Decreta:

Art. 1.

L'agevolazione fiscale accordata dall'art. 3 del R. decreto-legge 23 gennaio 1940, n. 7, agli « oli da gas » da usare direttamente come combustibili, aventi densità inferiore a 0,850 ma non a 0,830 alla temperatura di 15° C. è prorogata alle stesse condizioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 1941-XX.

Art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 maggio 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(2012)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1941-XIX.

Sottoposizione a sindacato della ditta Giuseppe G. Murat, con sede a Trieste, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la ditta Giuseppe G. Murat, con sede a Trieste, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Giuseppe G. Murat, con sede a Trieste, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore l'avv. Tullio Bradamante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1941-XIX

Il Ministro: RICCI

(1951)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1941-XIX.

Sottoposizione a sindacato della ditta Kokkinis Antonio, con sede a Trieste, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la ditta Kokkinis Antonio, con sede a Trieste, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Kokkinis Antonio, con sede a Trieste, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il sig. Bruno Benni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1941-XIX

Il Ministro: RICCI

(1952)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che in data 19 corrente è stato rimesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 7 aprile 1941-XIX, n. 321, concernente la sospensione durante l'attuale stato di guerra, delle norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni per alcune categorie di personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni.

(2014)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministro per le finanze ha trasmesso in data 17 maggio 1941-XIX alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 31 marzo 1941-XIX, n. 215, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41.

(2015)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 103.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 833 - data: 19 dicembre 1940 - ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Perugia - intestazione: Ciferri Armelindo fu Costantino - titoli del Debito pubblico: quietanze - capitale L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12 - data: 12 giugno 1939 - ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Rovigo - intestazione: Mori Guido fu Vittorio - titoli del Debito pubblico: quietanze - capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 623-4 - data: 31 agosto 1940 - ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Perugia - intestazione: Casagrande Enrico fu Francesco - titoli del Debito pubblico: quietanze - capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1988 - data: 30 gennaio 1941 - ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Siracusa - intestazione: Sparti Vincenza fu Francesco - titoli del Debito pubblico: quietanze - capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 308 - data: 29 ottobre 1940 - ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Ferrara - intestazione: Zurma Riccardo fu Ermanno - titoli del Debito pubblico: quietanze - capitale L. 2100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 47 - data: 29 settembre 1937 - ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Chieti - intestazione: Nicolucci Donato fu Nicola - titoli del Debito pubblico: 11 cartelle rendita 5 % - capitale L. 4100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 39 - data: 4 settembre 1940 - ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina - intestazione: Barlaro Carmelo fu Salvatore - titoli del Debito pubblico: 2 cartelle rendita 3,50 % - capitale L. 200.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1536 - data: 20 gennaio 1940 - ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Genova - intestazione: Farina Giusto fu Giovanni - titoli del Debito pubblico: 11 obbligazioni ferroviarie 3 % Med. Serie *B* - capitale L. 19.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 616 - data: 15 settembre 1939 - ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Genova - intestazione: Cornero Giuseppe fu Luigi - titoli del Debito pubblico: 4 obbligazioni fer. 3 % Adr. Serie *A* - capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 238 - data: 6 dicembre 1940 - ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Rovigo - intestazione: Zerbinati Antonio di Angelo - titoli del Debito pubblico: quietanze - capitale L. 800.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 26 marzo 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA.

(1763)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 14 maggio 1941-XIX - N. 108

	Cambio di compensazione	Cambio ufficiale
Argentina (Peso carta)	—	4,70
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Francia (Franco)	—	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7985
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Svizzera (Franco)	445,43	460 —
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	75,40
Id. 3,50% (1902)	72,95
Id. 3,00% Lordo	52,725
Id. 5,00% (1935)	94,225
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	74,05
Id. Id. 5,00% (1936)	95,40
Obbligazioni Venezie 3,50%	95,275
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100 —
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	96,925
Id. Id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	96,60
Id. Id. 5% - Id. 1944	98,475
Id. Id. 5% Id. 1949	98,975

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di società cooperative inadempienti

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge il 4 giugno 1931, n. 998, le società cooperative sottoindicate, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, saranno dichiarate sciolte ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse, può fare opposizione o comunicazione al Ministero delle corporazioni.

Soc. an. coop. edilizia «Casa Mia», con sede in Messina, costituita nel 1935, i cui atti vennero omologati con decreto del Tribunale in data 12 marzo 1935 e registrati al n. 3 del registro società.

Soc. an. coop. Lavoranti Macellai Equini, con sede in Roma, costituita il 20 febbraio 1933, decreto Tribunale 25 marzo 1933, registro società n. 139.

Soc. an. coop. di consumo «La Trionfale» con sede in Roma, costituita l'8 agosto 1929, decreto Tribunale 10 settembre 1929, registro società n. 537.

Soc. an. coop. Lattivendoli, con sede in Modena, costituita il 3 febbraio 1930.

(1930)

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamenti di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 19323 del 10 marzo 1941-XIX, i signori Castelfranco Ubaldo e Laura fu Angelo e di Zilocchi Elvira, nati a Modena rispettivamente il 9 dicembre 1902 e il 26 agosto 1904, residenti a Modena, sono stati autorizzati a sostituire il proprio cognome «Castelfranco» con quello «Zilocchi» ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

Si invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(1990)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 15425 del 27 marzo 1941-XIX, i signori Della Seta Arnaldo, Vanda, Liliana e Renzo di Alfredo e di Palmili Baker Ersilia, nati a Roma rispettivamente il 21 marzo 1914 - 23 maggio 1915 - 11 agosto 1917 - 5 marzo 1919, residenti a Roma, sono stati autorizzati a sostituire il proprio cognome «Della Seta» con quello «Palmili» ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

Si invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(1991)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare in Roma un appezzamento di terreno.

Con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, in data 29 aprile 1941-XIX l'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia è stata autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno per adibirne l'area alla costruzione della Casa della Madre e del Bambino della borgata Torpignattara di Roma.

(1940)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Sciacca (Agrigento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Ritenuto che occorre procedere alla costituzione del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Sciacca, con sede in Sciacca, essendo scaduto il termine per le funzioni del commissario provvisorio dello stesso Monte, nominato con provvedimento del 7 dicembre 1939-XVIII, a sensi dell'art. 15 del precitato R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Dispone:

I signori cav. uff. Paolo Di Paola e avv. Antonino Porrello sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Sciacca, con sede in Sciacca (Agrigento), a termini dell'art. 5 della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, per la durata di un quadriennio, con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 maggio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1850)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Sciacca (Agrigento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Dispone:

L'avv. Paolo Di Giovanna è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Sciacca, con sede in Sciacca (Agrigento), per la durata di tre anni, con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 maggio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1851)

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Milazzo (Messina).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933,

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Ritenuto che occorre procedere alla costituzione del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Milazzo, con sede in Milazzo, essendo scaduto il termine per le funzioni del commissario provvisorio dello stesso Monte, nominato con provvedimento del 7 dicembre 1939-XVIII, a sensi dell'art. 15 del precitato R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Dispone:

I signori cav. prof. Vito Celi e rag. Giuseppe Castelli sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Milazzo, con sede in Milazzo (Messina), a termini dell'art. 5 della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, per la durata di un quadriennio, con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 maggio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1848)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Milazzo (Messina).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Dispone:

Il signor Giuseppe Isgrò è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Milazzo, con sede in Milazzo (Messina), per la durata di tre anni, con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 maggio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1849)

Cessione alla Banca Gaudenzio Sella & C., con sede in Biella, delle attività e delle passività della Banca di Biella

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53, 54 e 55 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la convenzione stipulata in data 20 marzo 1941-XIX fra la Banca Gaudenzio Sella & C., società in accomandita per azioni con sede in Biella e la Banca di Biella, società anonima avente sede in Biella, e relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della sede di Biella;

Autorizza

la Banca Gaudenzio Sella & C., società in accomandita per azioni con sede in Biella, a sostituirsi alla Banca di Biella, Società anonima avente sede in Biella, nell'esercizio della sede di Biella, procedendo al rilievo delle attività e delle passività della sede stessa in conformità della convenzione menzionata nelle premesse.

La sostituzione avrà luogo a decorrere dal 2 giugno 1941-XIX.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 maggio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1887)

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Napoleone Colajanni » di Enna, in liquidazione, con sede in Enna.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 22 marzo 1941-XIX, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « Napoleone Colajanni » di Enna, con sede nel comune di Enna e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda stessa con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Dispone:

I signori Cesare Arangio di Gaspare, Enrico Di Vincenzo fu Francesco Paolo e Raffaele Lodato di Mario sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Napoleone Colajanni » di Enna, in liquidazione, avente sede nel comune di Enna, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 maggio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1888)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS.ma dei Miracoli » di Collesano, in liquidazione, con sede in Collesano (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 9 marzo 1937-XV, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « Maria SS.ma dei Miracoli » di Collesano, con sede nel comune di Collesano (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 10 dicembre 1939-XVIII, con il quale il dott. Francesco Sideli è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda;

Considerato che il predetto dott. Sideli ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Giacinto Sciarrino di Filippo è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS.ma dei Miracoli » di Collesano, in liquidazione, avente sede nel comune di Collesano (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del dott. Francesco Sideli.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 maggio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1889)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli a n. 26 posti di veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nel ruolo dell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458;

Visti i Regi decreti 25 giugno 1914, n. 702, e 30 ottobre 1924, n. 2042, contenenti norme speciali per l'ammissione e la carriera del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica;

Visto il R. decreto 20 gennaio 1941, n. 95, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, col quale, fra l'altro, è data facoltà, nella prima applicazione del decreto stesso, di indire un pubblico concorso per titoli per la metà dei posti disponibili nel grado 10° dei veterinari provinciali aggiunti;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 19 ottobre 1940-XVIII;

Vista la nota del 18 marzo 1941, n. 9998/1175/2.2.1.3.1., con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza ad indire il concorso per n. 26 posti, costituenti esattamente la metà di quelli disponibili nel ruolo e riservando l'altra metà ai successivi concorsi da indire esclusivamente per i richiamati alle armi, subito dopo il loro congedo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a n. 26 posti di veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica. Al concorso non possono partecipare le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario o diploma di laurea in veterinaria, conseguita prima del novembre 1926.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Prefettura della propria Provincia entro il termine perentorio di 90 giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale straordinario, e gli impiegati di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'ufficio anzidetto le domande, nel termine suddetto a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le Prefetture, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate e corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età. Detto limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV, e fino al 31 luglio 1939-XVIII, a relative operazioni militari, ed all'attuale guerra;

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista, o per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, e fino al 31 luglio 1939-XVIII o nell'attuale guerra,

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVIII, a relative operazioni militari, ed all'attuale guerra, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

c) per gli aspiranti che comprovino di essere soci di diritto della Unione fascista fra le famiglie numerose, senza pregiudizio del maggior limite consentito dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, limite riportato nelle lettere *b*) e *c*) del seguente comma.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino inscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo, in servizio dello Stato;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4; ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in una delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F., alla G.I.L. o al G.U.F.; l'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dal 16 gennaio 1935-XIII, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV fino al 31 luglio 1939-XVII o nella attuale guerra.

Potranno essere ammessi altresì gli aspiranti ex combattenti non ancora iscritti al P.N.F., a condizione che dimostrino con apposito certificato di aver presentato domanda di iscrizione. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina, sempre quando dimostrino, nel termine che verrà loro assegnato dall'Amministrazione, di aver ottenuto l'iscrizione al P.N.F.

In caso contrario, si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, il certificato di iscrizione deve essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice-segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento, e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, del vice-segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia, e vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F. o dal segretario federale all'uopo designato da uno dei Vice segretari; dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione. Saranno, altresì ritenuti validi i certificati predetti rilasciati dai vice-segretari federali, facenti funzioni di segretari federali mobilitati e firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica de Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari o di un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.

Il certificato di iscrizione al P.N.F. dei cittadini sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri. Il certificato di appartenenza al P.N.S. dei suddetti cittadini residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sanmarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vicesegretari. Saranno, altresì, ritenuti validi i certificati predetti rilasciati dai vicesegretari federali facenti funzioni di segretari mobilitati e firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorra.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, o in dipendenza dei fatti d'armi avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o nella attuale guerra, produranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art 15;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o nell'attuale guerra, presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra. Essi presenteranno, inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare numero 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937 o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rilasciata ai sensi della circolare 657/S in data 29 novembre 1938 del Ministero della guerra.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, e fino al 31 luglio 1939-XVII o nell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità, mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modulo 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1212.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939 o nell'attuale guerra e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939, o nell'attuale guerra, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni o in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) il titolo originale di studio o copia autenticata da Regio notaio, nonchè un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, da cui risultino i voti conseguiti nelle singole materie di esami del corso ed il voto riportato nell'esame di laurea;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole o dai vedovi con prole;

11) certificato dell'ufficiale di stato civile, in carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dagli aspiranti coniugati, da cui risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e, nella affermativa, se fu concessa l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;

12) copia dello stato di servizio, civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

13) certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente capo di ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso. Tale documento dovrà essere prodotto dai candidati in servizio straordinario presso una pubblica Amministrazione;

14) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose da prodursi dai candidati che siano soci di diritto dell'Unione stessa, che comprovi tale loro qualità.

Art. 5.

Oltre ai documenti indicati nel precedente articolo, gli aspiranti hanno facoltà di produrre qualsiasi altro titolo, diploma, attestato ufficiale di conoscenza di lingue estere o anche pubblicazioni, che essi possano ritenere di vantaggio agli effetti del concorso, come pure certificati dei risultati di concorsi precedentemente sostenuti presso questa o altre pubbliche Amministrazioni ed attestazioni di servizi prestati presso enti pubblici.

Art. 6.

L'esibizione di altri titoli accademici o di attestazioni relative a corsi facoltativi non dispensa dall'obbligo di produrre il titolo e il certificato prescritto dai precedenti articoli 2 e 4 (n. 9).

In ogni caso i titoli o attestazioni di cui sopra dovranno essere accompagnati dai certificato dei punti conseguiti tanto nell'esame finale, quanto nelle singole materie del corso.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 e 13 del precedente art. 4 debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4, 8, 9, 10, 12 e 14 dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 6, 7 e 8 del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione di documenti indicati nei numeri 2, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 qualora presentino una attestazione della autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che risiedono all'estero o nell'Africa Italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo, ovvero dimostrino di essere richiamati alle armi, potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente art. 3.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto previsto nei riguardi dei coniugati con l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modifiche in legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Prefetture, dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza agli effetti della nomina al posto cui si aspira, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Art. 10.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a veterinario di confine e porto e di veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nel ruolo dell'Amministrazione della sanità pubblica, senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato, e insindacabile.

Art. 11.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti sarà dato da una Commissione composta:

a) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un membro igienista del Consiglio superiore di sanità;

c) del direttore generale o dell'ispettore generale medico capo o di un ispettore generale appartenenti ai ruoli del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica;

d) di due professori di Università, di cui uno in patologia e clinica veterinaria, e l'altro in igiene e polizia veterinaria.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di grado inferiore al 9°.

Art. 12.

La Commissione, in base ai requisiti che gli aspiranti avranno dimostrato di possedere, attribuirà a ciascuno degli aspiranti medesimi una votazione espressa in centesimi. L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore ai 40 centesimi in base ai criteri che saranno stabiliti dalla Commissione per la valutazione dei titoli presentati.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, nonchè i Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2101, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179, e dall'articolo 3 della legge 20 marzo 1940, n. 233.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei, invalidi di guerra, per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939 o nell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti, ai legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939 o nell'attuale guerra, e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939 o nell'attuale guerra, od infine, agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, e 25 settembre 1940, n. 1458.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione giudicatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso, compresi coloro che abbiano prestato servizio di ruolo o non di ruolo nell'Amministrazione dello Stato, presteranno servizio di prova per il periodo di almeno un anno, trascorso il quale saranno sottoposti, dal Consiglio di amministrazione, a scrutinio di merito per la conferma in servizio. L'ordine definitivo di collocamento in ruolo sarà determinato dalla graduatoria formata dal Consiglio medesimo ed approvata dal Ministro.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Art. 15.

A coloro che conseguiranno la nomina a veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe in prova competerà esclusivamente il rimborso delle spese personali di viaggio, in 2ª classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile di L. 916,98 secondo le vigenti disposizioni, oltre l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto.

Quelli che provengono da altri ruoli di personale statale conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 16.

Il direttore generale della Sanità pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(1954)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.